

COMUNE DI COSTA VOLPINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI
ECONOMICI**

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
 - ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni.
 - alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Costa Volpino a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
 - ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
 - ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
 - alle quote associative;
 - ai contributi in conto capitale.
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di programmi/attività annuali o ricorrenti esercitate dal soggetto richiedente

b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

c) **Patrocini:** sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.

Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.

Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. L'istruttoria della richiesta di concessione di patrocinio viene effettuata dagli uffici competenti in relazione all'area di intervento

La concessione del patrocinio è disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione contenente le motivazioni della concessione.

Gli uffici competenti per area di intervento provvedono a dare comunicazione ai richiedenti dell'avvenuta concessione ovvero del diniego del patrocinio.

Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici deve essere finalizzata al sostegno di attività di interesse pubblico o con finalità pubblica nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- attività culturali, educative e di orientamento;
- attività volte allo sviluppo economico e alla promozione e sviluppo del turismo;
- attività umanitarie, socio-assistenziali, del volontariato e delle pari opportunità;
- attività volte alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, alla promozione e realizzazione delle attività di protezione civile;
- attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- altre attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente.

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;

- c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi e compatibilmente con le risorse di bilancio stanziata definisce, con apposita deliberazione, aree prioritarie di intervento e linee di indirizzo specifiche per l'assegnazione dei contributi.

2. L'assegnazione dei contributi ordinari deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri da applicarsi anche in modo non cumulativo:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate.
- accessibilità alle persone diversamente abili.

Nell'adozione dei bandi di cui al successivo comma 3 potranno essere previsti, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano sul sito istituzionale del Comune un bando per la concessione di contributi ordinari.

4. Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
5. Le domande di contributo, da redigersi sull'apposita modulistica predisposta dall'ente e resa disponibile sul sito istituzionale unitamente all'avviso per la presentazione delle istanze, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- **programma delle attività**, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
 - **preventivo delle entrate e delle spese** che dovranno essere sostenute e dei ricavi
 - **dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi** per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
 - **dichiarazione**, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
 - **copia del documento di identità** in corso di validità del legale rappresentante dell'associazione.
- Il Responsabile dell'Area competente potrà richiedere in ogni momento qualsiasi documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.
6. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile dell'Area competente con propria determinazione.
7. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
8. Il Responsabile dell'Area competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
9. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile dell'Area competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
10. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Articolo 7 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. I soggetti interessati devono presentare una domanda all'Ufficio comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuita o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del Comune;

c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.

d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. L'ufficio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, l'ufficio competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

7. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

8. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

Articolo 8 – Modalità di erogazione dei contributi

1. Ai fini della determinazione dell'importo dei contributi si prendono in considerazione tutti i costi vivi e documentabili necessari con esclusione della valorizzazione del lavoro volontario e dell'uso di strumentazione propria ed al netto di contributi di altre Pubbliche Amministrazioni.

2. I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile di Area competente entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 9;

3. Non sono comunque ammesse a contributo:

- l'imposta sul valore aggiunto (IVA), in quanto detraibile;
- il deficit d'esercizio dell'anno precedente;
- pasti (pranzi, cene e buffets) che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifici progetti ammessi a finanziamento;
- acquisto di bevande alcoliche;
- l'attività resa a titolo di volontariato;
- spese di beneficenza e spese legate all'organizzazione di eventi il cui ricavato viene devoluto in beneficenza;
- interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, eventuali tributi non versati e risarcimento di danni per responsabilità civile;

- compensi eventualmente previsti per componenti di organi direttivi;
- spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati ai benefici nell'ambito delle singole manifestazioni ammesse al contributo;
- compensi ed onorari corrisposti a consulenti;
- ogni altra spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia stata supportata da adeguata documentazione.

In riferimento alla realizzazione di progetti, sono ammesse a contributo le spese generali sostenute nel limite massimo del 15%.

4. Il contributo assegnato potrà essere liquidato solo qualora le spese effettivamente sostenute siano uguali o maggiori alla somma delle altre entrate conseguite ed evidenziate nel rendiconto e/o bilancio.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 9 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
6. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile dell'Area competente per settore di intervento, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
7. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Rendicontazione

1. La rendicontazione deve avvenire a completo svolgimento dell'attività ordinaria e/o del progetto ammesso al contributo entro e non oltre 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso.
2. Il rendiconto è composto dalla seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi, sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa;
 - d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);
3. La documentazione comprovante la spesa deve consistere in:
 - a) copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
 - b) dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
4. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:
 - i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
 - i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
 - le voci di spesa;

- l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A o, in caso di spese esenti, l'articolo di legge che prevede tale esenzione).
5. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.
 6. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Articolo 10 – Assegnazioni immobili

1. L'Amministrazione Comunale di Costa Volpino ha la facoltà di concedere in uso a titolo gratuito o a tariffe agevolate ad associazioni, enti pubblici o privati e persone, aventi sede nel territorio comunale o che rivestano interesse generale per la collettività, gli immobili e le strutture di proprietà comunale per lo svolgimento delle finalità associative o per l'esercizio di attività di valenza sociale o comunque rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo o per fissarne la sede.
2. Le modalità e i criteri per l'assegnazione sono disciplinati dagli appositi regolamenti ai quali si rimanda.

Articolo 11 – Interventi eccezionali

1. E' prevista la possibilità di interventi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità. In tali casi la concessione di contributi, sussidi e benefici economici è effettuata a favore di associazioni regolarmente iscritti nei registri previsti dalla legge, enti od organizzazioni pubbliche e/o private, con obbligo per i beneficiari di certificare il corretto utilizzo delle risorse assegnate.

Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Costa Volpino*" oltre al logo del Comune.
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. E' abrogata ogni altra norma regolamentare precedente.

